

19 25106

esce giudice

ORIGINALE



TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

III Sezione civile

R.G. 5336/2016

Il Presidente, dott. Enrico Caria,

esaminati gli atti relativi al ricorso per separazione giudiziale presentato da [REDACTED]

[REDACTED] nei confronti di [REDACTED]

effettuata la fase di comparizione personale delle parti, in esito all'audizione personale dei coniugi [REDACTED] e [REDACTED]

[REDACTED] avvenuta all'udienza del 09.02.2017;

constatato che l'esperimento tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo e che, quindi, è necessario dare i provvedimenti temporanei ed urgenti;

sciogliendo la riserva assunta, così provvede in via provvisoria:

1) autorizza i coniugi a vivere separatamente, fissando la propria residenza ove lo riterranno con l'obbligo per colui che trasferisca la residenza di comunicarlo senza indugio all'altro coniuge a mezzo lettera raccomandata rr;

2) ai sensi dell'art 191, comma 2. c.c., così come modificato dalla legge 55/2015, in vigore dal 26 maggio 2015, dichiara lo scioglimento della comunione tra i coniugi;

3) nulla si dispone in merito all'assegnazione ex. art 337 *sexies* c.c. della casa familiare avendo i coniugi trasferito la propria residenza altrove;

4) relativamente all'affidamento, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (Cass. 26587/2009, Cass. 24526/2010); ciò premesso, affida i figli [REDACTED] e [REDACTED]

[REDACTED] ad entrambi i genitori in forma condivisa, con il collocamento presso la madre alla quale è affidata la gestione ordinaria, con il diritto dovere del padre di tenere con sé i figli salvo

diversi accordi tra i coniugi, per almeno un pomeriggio a settimana dalle 17.00 alle 20.00; il primo ed il terzo weekend del mese dalle 14.00 del sabato alle 20.00 della domenica; per quindici giorni nel periodo estivo, da concordarsi con la madre; dispone inoltre che i figli trascorrono alternativamente con il padre o la madre i giorni dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio di ciascun anno nonché –ad anni alterni – i giorni dal Giovedì Santo al Lunedì in albis; riservando al prosieguo ogni ulteriore dettaglio, prescrive ai coniugi una positiva collaborazione per una gestione coesa della genitorialità e per incrementare la serenità psicologica dei figli;

5) i genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei figli presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune; i coniugi devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative ai figli, secondo quanto previsto dall'art 337 ter c.c.;

6) avuto riguardo agli aspetti economici il Tribunale, ritiene, allo stato e salva diversa determinazione, equo determinare in euro 700,00 l'assegno di mantenimento che il resistente dovrà versare in favore della ricorrente, di cui euro 300,00 per ciascun figlio, ed euro 100,00 per la ricorrente, il giorno trenta di ciascun mese, a mezzo di bonifico bancario che sarà successivamente specificato dalla ricorrente con lettera raccomandata r.r., da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, il tutto oltre il 50% delle spese straordinarie relative ai figli, previo riscontro tramite adeguata documentazione;

7) tale assegno verrà direttamente corrisposto alla sig.ra [redacted] dal terzo datore di lavoro del sig. [redacted]

8) nomina giudice istruttore, *dot. se Rizzolo* fissando l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 25/9/2017 ore 26

#### ASSEGNA

a parte ricorrente termine perentorio di giorni 30 dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito in cancelleria di memoria integrativa che deve avere il contenuto di cui all'articolo 163, comma III, n. 3,4,5,6 c.p.c.;

al convenuto termine fino 10 giorni prima dell'udienza di comparizione e trattazione sopraindicata per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166,167, 1-2 comma c.p.c., nonché per la proposizione delle eccezioni processuali di merito non rilevabili d'ufficio;

#### AVVERTE

parte convenuta che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze dalla proposizione delle domande di convenzionali e che, oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio;




MANDA

alla cancelleria di comunicare il presente provvedimento alle parti, al Pubblico Ministero in sede, nonché all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione.

Tribunale di Napoli Nord in Aversa, 09.03.2017 06.4.2017

Il Presidente  
Dott. Enrico Caria

Depositate in Cancelleria  
Data 12 APR. 2017



Richiesta copie n. 2 esecutive  
Riscossi diritti per € 1.200,00  
Rilasciate copie n. 1 esecutive  
Rilasciate n. 1 conformi all'esecutive  
AVV. STACCIANO e RUVI DI  
Nell'interesse: proprio quale difensore di [redacted]  
Aversa, il 7  
08 GIU. 2017

Richiesta copie n. 2 esecutive  
Riscossi diritti per € 1.200,00  
Rilasciate copie n. 1 esecutive  
Rilasciate n. 1 conformi all'esecutive  
AVV. MARCIANO STEFANIA  
Nell'interesse: proprio quale difensore di [redacted]  
Aversa, il [redacted]

23 MAG. 2018

SI RICHIEDE IL TITOLO ESECUTIVO  
GIUSTO PROV. DEL GIUDICE SIMISI  
R.G. 1696/18 V.G.